



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DELL' ACUHAR - ONLUS del 9 aprile 2022

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di aprile alle ore undici e minuti zero, presso la sede operativa dell'Associazione in Cuneo Corso Kennedy n. 5/F si è riunita in sessione ordinaria e straordinaria l'assemblea degli associati dell'ACUHAR-ONLUS per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) discussione ed approvazione bilancio consuntivo anno 2021;
- 2) discussione ed approvazione bilancio preventivo anno 2022
- 3) rinnovo tessere anno 2022

Parte straordinaria

- 4) trasferimento della sede sociale di Cuneo, Corso Francia n. 10 a Cuneo, Corso Kennedy n. 5/F;
 - 5) adeguamento dello Statuto alla Riforma del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) mediante soppressione del vigente Statuto e adozione di un nuovo Statuto conforme al Codice del Terzo Settore
 - 6) delega per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS e per ogni adempimento necessario ed opportuno
 - 7) deliberazioni inerenti e conseguenti
- Assunta la Presidenza dell'Assemblea per decisione unanime dei presenti ed ai sensi dell'art 10 dello Statuto, il Presidente dell'Associazione Sig. ROBERTO ANTONIETTA ha quale constatato:
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art 9 del vigente Statuto mediante comunicazione inviata a ciascun associato ed ai membri del Consiglio Direttivo quindici giorni prima della presente adunanza;



- che sono presenti in proprio venti associati
- che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo in persona di esso presidente e dei consiglieri ROSSO CHIARA, FARINA Maria Gustino, RONEO Nicoletta e RACHINO Paolo Sergio,
- che ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto per la validità delle deliberazioni dell'assemblea e delle sue deliberazioni, ivi comprese le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le deliberazioni siano prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, ad almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e deliberare sempre a maggioranza semplice;
- che l'assemblea in prima convocazione indetta per le ore
- che
- che gli intervenuti tutti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro discussione.

Tutto ciò premesso il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente convocata, validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Al che aderiscono gli intervenuti tutti, accettandone la discussione e rinunciando ad ogni contraria eccezione. Il presidente ne prende atto e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno che con il consenso espresso dell'assemblea viene svolta in maniera unitaria.

Il Presidente invita il Tesoriere ROSSO CHIARA ad esporre le voci del conto consuntivo 2021 e del bilancio preventivo 2022, dopo aver illustrato le attività che l'Associazione intende svolgere nell'anno 2023.

Il presidente quindi, considerato il positivo andamento delle attività associative nel corso dell'anno 2021 propone di mantenere invariato



L'ammontare della quota associativa per l'anno 2022 in Euro 15,00.

Infine il Presidente riferisce che e' interesse dell'Associazione iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.lgs 117/2017 e che per ottenere tale iscrizione occorre adottare un nuovo statuto conforme a quanto previsto dal citato D.lgs 117/2017. Il Presidente propone altresì con l'occasione di apportare al vigente statuto oltre alle modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione al RUNTS anche quelle ulteriori modifiche utili al miglior funzionamento dell'Associazione tra le quali la modifica della sede sociale da Cuneo, Corso Francia n.10 a Cuneo Corso Kennedy n.5/F.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo una approfondita discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, all'unanimità per atto di mano

delibera

- 1) di approvare il conto consuntivo relativo all'anno 2021;
- 2) di approvare il bilancio preventivo relativo all'anno 2022;
- 3) di mantenere invariata la quota associativa per l'anno 2022 in Euro 15,00;
- 4) di trasferire la sede dell'Associazione dal Cuneo, Corso Francia n.10 al Cuneo, Corso Kennedy n.5/F;
- 5) di approvare integralmente, articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo dello statuto che diverrà operativo da oggi e sarà iscritto nel RUNTS;
- 6) di dare mandato al Consiglio ROSSO CHIARA di compiere tutte le operazioni necessarie per iscrivere l'Associazione regolata dal nuovo statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) apportando allo statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e/o sostituzioni che verrebbero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione al RUNTS.



Nell'atto essendosi deliberato e poi messo
chiedendo la parola la presente assemblea viene
sciolta alle ore dodici e minuti trenta
Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente
Raimondo Sclavi

Il segretario
Clelio Rossi

UFFICIO ENTRATE - Direzione Provinciale di Cura
Ufficio Territoriale
16/09/2022 1939 SERIE 3°
giudicato il
ente Euro ESPRIMO

L'ADDETTO
Margherita MORITO

Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale
Erika TOLDO





STATUTO

"ASSOCIAZIONE CUNEESE MALATI REUMATICI A.CU.MA.R. ODV"

Articolo 1) – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE CUNEESE MALATI REUMATICI A.CU.MA.R. ODV", regolata dal presente Statuto e siglabile ove consentito "A.CU.MA.R ODV".

La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale in Cuneo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza prevista all'art. 11 del presente Statuto.

Articolo 2) - Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di agire a favore di tutti i malati reumatici della provincia di Cuneo al fine di promuovere tutte le attività atte a sensibilizzare e a realizzare le soluzioni che hanno il maggior impatto nella cura delle malattie reumatiche nonché promuovere

l'opportuna conoscenza del progresso significativo nel trattamento preventivo terapeutico riabilitativo del malato reumatico e dei comportamenti da assumere per convivere al meglio con il male ed evitarne, per quanto possibile, l'evoluzione.

Articolo 3) - Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 lettere b, c) ed i) del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale e precisamente:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

Nello specifico, a titolo esemplificativo l'associazione intende:

- svolgere azione divulgativa ed educativa nei confronti dei propri iscritti, dei pazienti reumatici in generale e dell'opinione pubblica perché i colpiti da forme reumatiche prendano coscienza della loro situazione e dei pericoli cui possono andare incontro;
- partecipare alla lotta per il miglioramento sui piani assistenziali e sociali delle condizioni dei malati reumatici in un clima d'opinione pubblica favorevole ed appoggiare le loro istanze in quanto considerate giuste e necessarie;
- promuovere incontri tra i malati in modo da creare scambi di esperienze e



organizzare conferenze informative affidandole a specialisti in materia;

- confrontarsi con le autorità politiche e sanitarie sviluppando una forte azione intesa all'ottenimento di strutture più adeguate al moderno trattamento dei malati reumatici si da rendere possibile, per quanto consentito, la diagnosi precoce, la prevenzione delle invalidità e le più aggiornate e valide terapie medico chirurgiche fisiochinesiterapiche specie nei colpiti da forme progressivamente invalidanti;
- concorrere a promuovere opportuna collaborazione tra i medici di base e gli ambulatori reumatologici atti ad agire da filtro verso i poli specialistici di reumatologia;
- sostenere nelle opportune sedi le necessità del riconoscimento di più adeguati mezzi e sostegni, quali protesi ed aiuti per menomazioni funzionali ed gli handicap;
- operare anche tramite soggetti terzi per avviare al miglioramento i problemi psicologici e fisici che il malato reumatico incontra in ambiente familiare e nei confronti della realtà esterna, nonché i problemi concreti sollevati dall'attuale tecnica di mezzi pubblici e privati e della vita quotidiana nei vari ambienti domestico, pubblico e di lavoro;
- promuovere e sostenere la ricerca scientifica e le conoscenze in campo reumatologico.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta



del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea degli associati.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli associati.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 4) – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.



L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. purché secondarie e strumentali.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Articolo 5) – Associati

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Articolo 6) – Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.

Il ricorso all'assemblea degli associati è ammesso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei



nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di associato è intrasmissibile.

La qualità di associato si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall'eventuale sollecito scritto.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7) - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

Gli associati hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;



- b) di eleggere gli organi dell'associazione e di essere eletti negli stessi;
- c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- d) di consultare i libri dell'associazione presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati sono obbligati:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- c) al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea degli associati. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Articolo 8) - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo (se nominato);
- Il soggetto incaricato della revisione dei conti (se nominato).

Articolo 9) - Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.



Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i

soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10) - Assemblea ordinaria degli associati

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entroquattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti se



obbligatorio ai sensi di legge, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che il revisore sia esterno all'Associazione;

- nomina e revoca l'organo di controllo, se obbligatorio ai sensi di legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di elezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 11) - Assemblea straordinaria degli associati

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 12) - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette consiglieri scelti fra gli associati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.



In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali



spese devono essere opportunamente documentate;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non sod, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non

approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 13) - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 14) - Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del



decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Articolo 15) - Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.



Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Articolo 16) - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 17) - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Ramona Solametta

Olivero Posa

AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo
Registrato il 15 SET 2022 al n. 1999 serie 3
Importo Euro ESENTE



L'ADDETTO
Margherita RIRITO

Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale
Erika TOLDO